



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Potenza

Prima Sezione Civile

Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 302/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16.12.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente

TRA

Parte_1, c.f. *P.IVA_1*

in persona del suo Commissario Liquidatore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di opposizione, dall'Avv. LO FRANCO ANTONIO, con domicilio eletto presso lo studio legale in Marconia di Pisticci alla Via Umbria, 76;

OPPONENTE

E

Controparte_1 c.f. *P.IVA_2* in persona del suo legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso in sede monitoria giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Clemente DELLI COLLI, con domicilio eletto presso lo studio legale in Potenza alla Via Francesco Baracca n.175;

OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo; somministrazione;

Conclusioni: all'udienza cartolare del 16/12/2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Su istanza dell' *Controparte_1* il Tribunale di Potenza, in data 23.11.2020, ha emesso decreto ingiuntivo n. 862/20, nell'ambito del procedimento monitorio n. 2229/2020 R.G., notificato in data 14.12.2020, con il quale ha ingiunto al *Parte_1* di

Pt_1 del Vulture Alto Bradano il pagamento della somma di € 9.941.532,11, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo e spese di lite della procedura monitoria, per la fornitura di acqua potabile, risultante da fatture emesse nel periodo 2005/2018.

Nello specifico, la richiesta di pagamento riguardava tre distinte partite di crediti:

- € **6.706.147,22**, somma rinveniente dalla scrittura privata del 29.06.2010 che individuava alla data del 31.12.2009 una prima esposizione debitoria dell'opponente nei confronti di **Controparte_1** ;

-una seconda ulteriore parte del credito per € **2.480.289,78**, dovuta alla data del 31.12.2019, secondo quanto asseverato dalle scritture contabili dell' **Controparte_1**

[...]

- € **755.094,80**, quale somma dovuta a titolo di interessi maturati *“dalle singole debenze”*.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il **Parte_1** ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, formulando le seguenti conclusioni:

«Piaccia al Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa e previa autorizzazione alla richiesta chiamata in causa del terzo ai fini della completezza del contraddittorio, voler provvedere come appresso:

1) In via pregiudiziale ed in rito, accogliere la formulata eccezione di arbitrato rituale e per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, nonché l'incompetenza del Tribunale di Potenza in favore del Collegio Arbitrale designato, per parte della domanda e precisamente per i crediti discendenti dagli accordi del 29.06.2010 e del 4.04.2012, indicati da controparte in complessivi € 6.706.147,22.

2) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del [...]

Controparte_2 per i crediti sorti successivamente al 31.12.2017.

3) Ancora in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione in tutto o in parte del credito ingiunto.

*4) Nel merito in accoglimento della proposta opposizione e dei motivi innanzi dedotti accertare e dichiarare che il **Controparte_3** nulla deve al convenuto opposto e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 862/20 (R.G. n. 2229/2020) emesso dal Tribunale di Potenza in data 23.11.2020 e notificato in data 14.12.2020,*

5) In via gradata ridurre la somma ingiunta nella misura effettivamente dimostrata come dovuta e ritenuta di giustizia alla luce delle eccezioni di prescrizione, adempimento parziale, non imputabilità temporale, incertezza e infondatezza del credito in narrativa e di quanto verificato in corso di causa.

6) Nel denegato caso di rigetto della presente opposizione e di conferma in tutto o in parte del decreto ingiuntivo opposto condannare il Controparte_4

[...], chiamato in manleva e garanzia a versare all'opponente e/o a tenerlo indenne dal pagamento eventualmente riconosciuto e dovuto in favore del ricorrente CP_1

[...] per effetto del Decreto Ingiuntivo opposto e/o della sentenza che definirà il presente giudizio, sia in relazione agli importi oggetto delle menzionate cessioni di credito che in relazione ad ogni altro importo oggetto di condanna nei limiti del credito che il Parte_1 vanta nei confronti del Controparte_4

[...], ammontante ad €.4'228,265,45, oltre interessi e rivalutazione come per legge, chiedendo di essere autorizzato a chiamarlo in causa.

7) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite con IVA, CA e spese generali come per legge, anche in considerazione della circostanza che l'azione non è stata preceduta da alcun invito bonario o diffida dal cui riscontro poteva emergere facilmente l'infondatezza delle pretese.»

In particolare, ha sostenuto che: il Controparte_2 suppiando alle carenze infrastrutturali di Controparte_1, ha consentito l'approvvigionamento idrico dell'area industriale di Melfi.

Tuttavia, la morosità del CP_4 (che ha riscosso regolarmente i pagamenti per la fornitura idrica dalle aziende dell'indotto FIAT) ha impedito di estinguere la debitoria con Controparte_1.

Nel merito ha dedotto che:

- Per quanto concerne **la prima partita del credito ingiunto (€ 6.706.147,22)**, il 29 giugno 2010, mentre era ancora in corso un'opposizione al decreto ingiuntivo n. 336/08 (riguardante le medesime parti in causa), i soggetti coinvolti hanno trovato un'intesa per definire la controversia.

In particolare, il Controparte_5 ha riconosciuto di dovere ad Controparte_1 la somma complessiva di € 6.706.147,22, calcolata fino al 31 dicembre 2009, e per agevolare il pagamento di questa ingente somma, concordava una soluzione rateizzata in tre tranches distinte:

- La prima tranche di € 998.105,93 è stata saldata attraverso un meccanismo di cessione dei crediti: il Parte_1 ha ceduto ad Controparte_1 i crediti che vantava a sua volta nei confronti del Controparte_4;
- La seconda tranche, più consistente - € 2.265.705,66 - è stata invece pagata mediante la cessione dei contributi regionali che spettavano al Consorzio, e per garantire la correttezza dell'operazione, è stata predisposta una specifica procura

notarile che autorizzava **Controparte_1** ad incassare direttamente queste somme.

- Per la parte restante (€ 3.442.335,63), è stata prevista una soluzione diversa: il pagamento sarebbe avvenuto attraverso i fondi ottenuti da un mutuo che il **Parte_1** si impegnava a contrarre.

Tuttavia, a causa della mancata stipula del mutuo previsto dall'accordo originario, le parti concludevano, in data 4 aprile 2012, un patto integrativo per accordarsi sull'estinzione della parte di credito residua.

Con questo secondo accordo le parti hanno stabilito che la somma di € 1.009.133,91 (parte della terza tranche), sarebbe stata corrisposta mediante cessione del credito: il **Controparte_2** ha trasferito ad **Controparte_1** un credito equivalente vantato verso il **Controparte_4** regolato attraverso compensazione reciproca.

Per i restanti € 2.433.201,73, è stato mantenuto l'obbligo di pagamento secondo le condizioni originarie, tuttavia, questa somma (non € 6.706.147,22 come erroneamente sostenuto dalla controparte), oggi risulterebbe prescritta, e comunque sarebbe azionabile solo attraverso arbitrato, (come previsto dagli accordi intercorsi).

- **Per la seconda partita di credito** pretesa con il procedimento monitorio (€ 2.480.289,78), la **Controparte_6** n. 1/17, che ha sciolto tutti i Consorzi lucani, ha disposto il subentro del nuovo **Controparte_7** alla data del 1.01.2018, precisando che “[...] *i crediti ed i debiti maturati e maturandi alla data del 31 dicembre 2017 rimarranno rispettivamente a favore ed a carico dei rispettivi disciolti consorzi.*”, sicché dopo il 31.12.2017 nessuna relazione giuridica può più esistere tra **Controparte_1** ed il disciolto **Controparte_2**, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell’opponente con riguardo a tutti i crediti successivi al 31.12.2017 e quindi per la somma richiesta pari ad € 2.480.289,78.

- Per quanto riguarda la **terza somma ingiunta (€ 755.094,80)**, relativa agli interessi maturati sulle singole obbligazioni, l’opponente ha contestato l’arbitrarietà e l’infondatezza dell’importo, affermando che mancavano i calcoli giustificativi e che la capitalizzazione degli interessi non era mai stata concordata tra le parti.

Alla luce delle esposte considerazioni, l’opponente ha contestato la richiesta di pagamento avanzata da **Controparte_1**, sostenendo:

- Che la controversia rientra nella competenza arbitrale. Gli accordi del 29 giugno 2010 e 4 aprile 2012 contengono infatti una specifica clausola compromissoria che vincola le

parti alla risoluzione delle dispute mediante arbitrato. Sebbene l'esistenza di tale clausola non precluda in via assoluta l'emissione del decreto ingiuntivo, essa impone tuttavia al giudice, in caso di opposizione fondata su questa circostanza, di dichiarare la nullità del provvedimento e rimettersi alla competenza arbitrale.

- Che sussiste un vizio di legittimazione passiva per quanto riguarda i crediti maturati dopo il 31 dicembre 2017. A seguito dell'entrata in vigore della L.R. Basilicata n. 1/2017, infatti, il Controparte_8 è subentrato a tutti gli effetti al precedente Controparte_2, assumendone i diritti e gli obblighi, con la conseguenza che l'attuale opponente non può essere chiamato a rispondere per obbligazioni sorte successivamente a tale data.

- Che ulteriore motivo di illegittimità del decreto risiede nella prescrizione dei crediti anteriori al 14 dicembre 2015. Trattandosi di prestazioni periodiche, è applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ. Considerato che la richiesta di pagamento è stata notificata soltanto il 14 dicembre 2020, tutti i crediti maturati prima del suddetto termine sono ormai estinti per prescrizione.

- Che il decreto è viziato giacché emesso in carenza dei requisiti essenziali previsti dall'art. 633 c.p.c.:

. per i crediti 2010-2012, lo stesso creditore ha ammesso che gli accordi sono stati in parte onorati;

. per il periodo successivo, manca ogni corrispondenza tra le fatture prodotte e l'importo richiesto;

. per gli interessi pretesi (€ 755.094,80) non si trova adeguato riscontro documentale.

- Che, infine, l'eventuale riconoscimento di credito a favore di Controparte_1 deriverebbe dalla mancata corresponsione dei pagamenti da parte del Controparte_4 [...] che ha beneficiato delle forniture idriche.

Pertanto, l'opponente ha ritenuto necessario chiamare in causa tale ente affinché, in caso di condanna, fosse direttamente tenuto al pagamento delle somme dovute; quindi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Il 2 novembre 2021, Controparte_1 si è costituito in giudizio, contestando nel merito e sotto il profilo giuridico le tesi avverse e avanzando le seguenti conclusioni:

«che l'On. le Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia in via principale:

- *Accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'avversa citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;*

- *Accertare e dichiarare l'insanabilità di tale nullità;*



- Per l'effetto dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto, per decorso del termine per la sua impugnazione; In subordine:

- In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; All'esito di questa,

- Rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile ed infondata, confermando il decreto ingiuntivo opposto;

- In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il credito dell'opposto nei confronti dell'opponente, nella misura ingiunta o nella diversa, anche superiore, che sarà provata o ritenuta;

- Vinte le spese di lite».

In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per vizio nella notifica. In particolare, il *Parte_1*, nella notifica PEC dell'atto di opposizione, ha omissso l'attestazione di conformità degli atti agli originali, requisito necessario ai sensi dell'art. 3 bis, comma 2, L. 53/1994, e tale omissione ha comportato la nullità della notifica, con la conseguenza che il termine per proporre opposizione sarebbe ormai decorso, rendendo così definitivo il decreto ingiuntivo impugnato.

Nel merito, a confutazione dei singoli motivi di controparte:

ha contestato la tesi argomentata dal *Parte_1* sull'eccezione di arbitrato, relativa ai crediti disciplinati dagli accordi 2010-2012, osservando come tale eccezione risulterebbe comunque superata, poiché la transazione che ne prevedeva il pagamento non è stata rispettata dall'opponente, e la sua successiva nota di riconoscimento del debito, avendo valore confessorio, costituirebbe comunque un titolo autonomo e successivo, idoneo a fondare la domanda sia in sede monitoria che nel merito.

Riguardo all'eccepito difetto di legittimazione passiva del *Parte_1* per i crediti maturati successivamente al 31/07/2017, ha osservato che la controparte ha continuato a beneficiare dei servizi forniti anche dopo il 31/12/2017; di conseguenza, i debiti contratti dal *Parte_1* dopo il dissesto rimangono validamente opponibili; e tale circostanza risulta confermata ancora una volta dallo stesso riconoscimento stragiudiziale del debito, che include sia gli importi precedenti che quelli successivi a quella data. Come pure l'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte risulta infondata poiché incompatibile con gli atti interruttivi già intervenuti.

In sintesi, gli atti depositati, corroborati dalla confessione di debito, hanno comprovato in modo inequivocabile la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.

Quanto alla ala chiamata in garanzia del CP_4 si è evidenziato che l'opponente ha ammesso di aver operato come subfornitore per lo stesso, riconoscendo così la validità delle forniture; e così l'eventuale pretesa risarcitoria nei confronti del CP_4 in quanto attinente a un distinto rapporto obbligatorio, costituisce materia da dedurre in un autonomo processo nei confronti del soggetto ritenuto inadempiente, non potendo trovare spazio nel presente giudizio.

Ha ribadito, infine, l'urgenza di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, chiedendo il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata e strumentale, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.

La causa, respinta l'istanza di chiamata in causa del terzo, considerata la mancanza di richieste istruttorie, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

§1. L'infondatezza dell'eccezione di nullità della notificazione telematica dell'atto introduttivo per mancanza di "attestazione di conformità".

L'opponente in merito all'eccezione preliminare formulata dall'opposta ha correttamente osservato che nel caso in esame alcuna attestazione di conformità agli originali doveva essere effettuata, trattandosi di un atto (l'atto di citazione in opposizione) nativo digitale e non copia di altro atto rispetto al quale attestarne la conformità.

Parimenti per la procura alle liti, la sottoscrizione digitale del difensore in originale sulla copia informatica deve ritenersi sufficiente alla predetta attestazione di conformità, consentendone di attribuire la paternità al sottoscrittore, peraltro Avvocato iscritto nell'apposito albo, titolare dell'indirizzo pec – facilmente reperibile – mediante il quale la notificazione è stata effettuata.

In ogni caso, l'atto ha raggiunto il proprio scopo, attesa la conoscenza della parte del procedimento, la sua costituzione in giudizio e la possibilità di verificare la corrispondenza degli atti notificati con quelli depositati nel fascicolo telematico del procedimento.

Peraltro, un'eventuale nullità della notificazione avrebbe, tutt'al più, comportato la rinnovazione della stessa – non disposta in ragione della sua evidente inutilità – e non anche la definitività del decreto ingiuntivo, come preteso dall'opposto, considerato che ai fini della tempestività della notificazione, va considerata la data della prima notificazione, seppur invalida (nulla e non inesistente).

§2. Sulla validità della clausola compromissoria contenuta nell'accordo transattivo del 29.06.2010, richiamata nell'accordo integrativo del 04.04.2012.

Preliminarmente, va rilevata la fondatezza dell'eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito rispetto al presente giudizio di opposizione in ragione della clausola compromissoria contenuta negli accordi sottoscritti dalle parti, relativamente alla somma ingiunta di € 6.706.147,22.

Sebbene la presenza della clausola di arbitrato non precluda l'ottenimento di un decreto ingiuntivo in relazione ad un credito nascente dal contratto, essa è pienamente opponibile nell'ambito del giudizio di opposizione successivamente instaurato, anche dall'eventuale creditore, non comportando la richiesta monitoria alcuna automatica rinuncia a far valere l'incompetenza del giudice statale (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. II, 04/11/2024, n.28303).

Orbene, nel caso in esame, le parti, con l'accordo transattivo del 29.06.2010, espressamente convenivano che *“le parti stabiliscono che qualunque contestazione e/o controversia che dovesse nascere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente transazione sarà decisa da un Collegio Arbitrale, con sede in potenza, composto da tre membri, il quale deciderà secondo diritto e con procedura rituale ex art. 810 e ss. c.p.c.. L'arbitrato potrà essere richiesto da ciascuna delle parti attraverso la notifica alla controparte della domanda con la contestuale nomina di arbitro. A seguito della notifica della predetta domanda, la parte convenuta dovrà provvedere, nel termine di gg. 20 a far data dalla notifica, alla nomina del proprio arbitro, con atto, da notificarsi alla parte attrice ed all'arbitro in precedenza da questa nominato. In caso di mancata nomina dell'arbitro da parte convenuta, nel predetto termine di 20 gg. dalla notificazione della domanda, la parte attrice potrà richiedere la nomina dell'arbitro di controparte al Presidente del Tribunale di Potenza. Gli arbitri, come innanzi nominati, nomineranno il terzo arbitro quale Presidente del collegio ed in caso di mancato accordo sulla nomina, ne daranno tempestivamente comunicazione alle parti ciascuna delle quali potrà richiedere anche tale ultima nomina al Presidente del Tribunale di Potenza”*.

La clausola è richiamata nel successivo accordo integrativo del 04.04.2012, in cui le parti precisano che *“il presente atto costituisce mero patto integrativo della transazione intervenuta con l'atto del 29.06.2010 più volte richiamato, che resta valido ed efficace per la parte non disciplinata dal presente atto, ivi compresa la competenza del Collegio arbitrale previsto dall'art. 5 dell'atto transattivo integrato; Collegio arbitrale che resterà competente a decidere anche eventuali controversie discendenti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto integrativo”*.

§2.1. L'autonomia della clausola compromissoria.

In primo luogo, preme evidenziare l'autonomia della convenzione di arbitrato rispetto al contratto cui accede, pacificamente riconosciuta in giurisprudenza, per cui se in un contratto è presente una clausola compromissoria per la decisione delle controversie nascenti dall'esecuzione di quel contratto, la sopravvenuta invalidità o la risoluzione del contratto non inficia la validità ed efficacia della clausola compromissoria, in quanto questa non è un accessorio del contratto cui afferisce, ma ha una propria individualità ed autonomia, nettamente distinte da quella del contratto in cui è inserita.

In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che *“La clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità e autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui a essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che la invalidità ovvero anche la risoluzione del contratto nel cui articolato contrattuale sia inserita la clausola compromissoria non inficia la validità ed efficacia di quest'ultima, per la decisione delle controversie nascenti dalla esecuzione di quel contratto. Del resto, solo la inesistenza della clausola arbitrale per inesistenza dell'accordo cui accede, o la caducazione diretta della clausola compromissoria - e non già la risoluzione del contratto cui la stessa inerisce (e rispetto al quale è un contratto autonomo ad effetto processuale, come evincibile dall'articolo 808, comma 2, del codice di procedura civile) - possono determinarne la caducazione”* (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/10/2021, n.30531).

§2.2. La conseguente irrilevanza della eventuale caducazione del titolo.

Dal principio sopra espresso discende, quale logico corollario, che l'eventuale perdita di efficacia dell'accordo transattivo (eccezione svolta dall'opposta in termini di “condizione di adempimento”, allorché ha asserito che il contratto sarebbe stato condizionato al rispetto dei patti assunti, sebbene dal tenore letterale dei patti non emerga la stipulazione di alcuna condizione sospensiva di adempimento né risolutiva di inadempimento), non produce alcuna efficacia sulla validità della clausola compromissoria, con cognizione arbitrale estesa ad ogni eventuale contestazione in ordine all'applicazione dell'accordo, anche in materia di inadempimento o di risoluzione del contratto stesso, poiché detto patto, in assenza di espressa volontà contraria, deve essere interpretato in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto.

§2.3. L'irrilevanza del “riconoscimento del debito”.

L'opposto deduce, ancora, che il sopravvenuto riconoscimento del debito del 08.02.2019 da parte del Commissario Liquidatore del Parte_1 avrebbe superato i precedenti



accordi ed essendo la richiesta monitoria fondata su tale atto ricognitivo, alcuna efficacia potrebbe avere la clausola compromissoria precedentemente pattuita.

La prospettazione non può essere condivisa.

La ricognizione di debito, infatti, ex art. 1988 cod. civ., non è autonoma fonte di obbligazioni, ma determina solamente un'astrazione processuale in favore della parte nei cui confronti è indirizzata nel senso che quest'ultima è esonerata dalla prova dell'esistenza del rapporto fondamentale cui si riferisce la dichiarazione, sebbene non titolata.

La ricognizione di debito, difatti, ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della *causa debendi* e la conseguente *relevatio ab onere probandi* - nel senso che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria - senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (in termini, Cassazione civile, sez. I, 12/12/2023, n. 34608).

È evidente che la stessa non è idonea ad incidere sull'efficacia degli accordi precedentemente raggiunti dalle parti, né tantomeno potrebbe porre nel nulla la convenzione di arbitrato rituale in essi prevista.

Pertanto, in relazione alla somma di € 6.706.147,22 di cui all'originario accordo transattivo e oggetto della richiesta monitoria va dichiarato il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale.

§3. Sulla residua somma ingiunta di € 2.480.289,78.

La domanda non può essere accolta.

§3.1. Sulla rilevanza dell'art. 37 della legge Regione Basilicata 1/2017 e la conseguente legittimazione passiva del *Parte_1*.

Il *Parte_1* ha osservato, nell'atto di citazione che “la L.R. della *CP_6* n. 1/17 che ha sciolto (art. 31) tutti i Consorzi lucani alla sua entrata in vigore, ossia al 17.01.2017 (art. 45 – Bur 16.01.17), ha disposto (art. 33) il subentro del nuovo *CP_7* [...] alla data del 1.01.2018, precisando (art. 37) che “[...] i crediti ed i debiti maturati e maturandi alla data del 31 dicembre 2017 rimarranno rispettivamente a favore ed a carico dei rispettivi disciolti consorzi” **sicché dopo il 31.12.2017 nessuna**

relazione giuridica può più esistere tra Acquedotto Lucano srl ed il disciolto [...]

Controparte_2, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'opponente con riguardo a tutti i crediti successivi al 31.12.2017".



L'interpretazione fornita merita condivisione.

La Legge regionale della CP_6 n. 1 del 2017 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrogazione e tutela del territorio), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione CP_6 n. 1 del 16-1-2017, ha istituito un unico Consorzio di bonifica con competenza sull'intero territorio regionale denominato Parte_1 della CP_6 con una struttura centrale e tre unità operative territoriali (articolo 2) e qualificato come ente pubblico economico (articolo 11) ed ha sciolto e posto in liquidazione i Consorzi esistenti, compreso il Parte_1 (articolo 31), prevedendo che fino al 31 Dicembre 2017 i disciolti Parte_1 provvedano a svolgere tutte le attività e funzioni di cui ai rispettivi Statuti (articolo 32) e che a decorrere dall'1 Gennaio 2018 il Controparte_8 di nuova istituzione subentri nelle stesse attività e funzioni (articolo 33 lettera a), nella gestione ed utilizzazione delle opere (articolo 33 lettera b), nel diritto di proprietà e nel diritto di uso di tutti i beni immobili già utilizzati o da utilizzarsi a fini istituzionali (articolo 33 lettera c), nella proprietà e disponibilità dei beni mobili strumentali già nella disponibilità dei disciolti Pt_1 (articolo 33 lettera d) e nei contratti di lavoro con il personale dipendente assunto a tempo indeterminato (articolo 33 secondo comma).

Per quanto riguarda i rapporti pendenti, l'articolo 37 della Legge regionale n. 1 del 2017, al fine di evitare che il Parte_1 appena istituito fosse gravato già al momento della sua nascita dei rapporti attivi e passivi già facenti capo ai Consorzi disciolti, stabilisce che i crediti e i debiti maturati e maturandi alla data del 31 Dicembre 2017 rimarranno rispettivamente a favore e carico dei disciolti Consorzi, con l'unica eccezione per gli oneri relativi ai rapporti di lavoro per accantonamenti obbligatori e connessi alla risoluzione degli stessi.

Ne discende, pertanto, che i crediti successivi a tale data non possono che essere fatti valere nei confronti dell'istituto Parte_1 Controparte_8, a nulla rilevando che nella contabilità dell'opposto il debitore risulti ancora il precedente consorzio ormai disciolto (nonostante la mancata definitiva estinzione dello stesso in ragione della perdurante procedura di liquidazione), non avendo peraltro l'opposto dimostrato che i crediti per cui ha agito in giudizio sarebbero stati assunti dal liquidatore nell'ambito del procedura di liquidazione e, pertanto, da imputare direttamente al Parte_1 "uscente".



La mancata precisazione delle poste di credito ingiunte (giustificata dalla opposta sulla base del solo atto di riconoscimento del debito che tuttavia nulla chiarisce attesa la sua estrema laconicità) e la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opposta conducono la scrivente a ritenere non sufficientemente provato il credito con conseguente reiezione della pretesa avanzata in sede monitoria.

§4. Sulla somma pretesa a titolo di interessi.

Il mancato accoglimento della domanda sulla sorte capitale determina l'impossibilità di riconoscere la somma pretesa a titolo di interessi.

§5. Sulle spese.

La natura della controversia e dei soggetti coinvolti (enti pubblici economici), le motivazioni che hanno portato al rigetto della domanda avanzata in sede monitoria, inducono la scrivente a ritenere integrate gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 862/2020 emesso dal Tribunale di Potenza in data 23.11.2020;
2. Dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito per essere devoluta la controversia alla competenza arbitrale relativamente alla somma ingiunta di € 6.706.147,22;
3. Concede termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione dinnanzi ad un Collegio Arbitrale;
4. Dichiarare integralmente compensate le spese di lite.

Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Così deciso in Potenza, il 25/06/2025.

Il Giudice

dott.ssa Rachele Dumella De Rosa